



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
LIPARI**

ORDINANZA N° 03/2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari

VISTO: l'articolo 1 lett. B) dell'Ordinanza n.26/10 in data 15.07.2010 relativo al divieto di ormeggio presso la mantellata esterna del porto di Marina Corta dell'isola di Lipari;

VISTO: il Decreto di sequestro preventivo di n°2 (due) cassoni, disposto dall'Autorità Giudiziaria in data 07.07.2011, presso lo specchio acqueo adiacente al porto di Marina Corta;

VISTO: il verbale di nomina, quale custode giudiziario dei predetti cassoni, della ditta F.lli SCUTTARI S.R.L. in data 15.09.2011;

CONSIDERATO: che la presenza dei citati cassoni in calcestruzzo, risulta pericolosa e pregiudizievole per sicurezza della navigazione;

RITENUTO: necessario disciplinare, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità nonchè di garantire la sicurezza della navigazione e delle attività marittime che si svolgono presso il citato approdo;

VISTI: gli artt. 17, 30, 36, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

Che nel tratto di mare antistante il porto di Marina Corta dell'isola di Lipari e, più precisamente, nello specchio acqueo ricadente all'interno del raggio di 50 metri incentrato sul punto di coordinate 38° 28' 14" N – 014° 57' 36" E (Datum WGS 84), sono presenti n.2 (DUE) cassoni in calcestruzzo, delle dimensioni di 22x10 mt semisommersi.

ORDINA

**Articolo 1
Interdizione dell'area**

Nello specchio acqueo sopra meglio individuato, **è vietato:**

- Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- Praticare la balneazione e comunque accedervi;
- Effettuare attività d'immersione con qualunque tecnica;
- Svolgere attività di pesca di qualunque natura;

Articolo 2
Deroghe

Non sono soggette all'interdizione di cui all'articolo 1:

- Le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- Le unità adibite al pubblico servizio che in ragione delle finalità istituzionali che perseguono abbiano la necessità non prorogabile di accedere all'area interessata;

Articolo 3
Prescrizioni particolari

La ditta F.lli Scuttari S.r.l., nella qualità di proprietaria/custode, è invitata a posizionare idonee boe di colore giallo al fine di segnalare la presenza dei cassoni e di verificarne periodicamente la presenza delle stesse, nonché di procedere alla verifica sistematica della stabilità dei predetti cassoni.

Articolo 4
Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 se conduttore di unità da diporto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che avrà validità sino alla rimozione dei cassoni cellulari in premessa individuati.

Lipari, 25 Gennaio 2013



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cosimo BONACCORSO
Cosimo Bonaccorso